



04/06/2018

Sintesi delle modifiche previste nella Proposta di Regolamento PAC

LA PAC 2021-2027



Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

Piano di azione biennale 2017-2018

Schede progetto 4.1 CREA e 5.2-6.1-9.1-10.1-10.3 ISMEA

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Autore: Fabio Del Bravo, Michele Di Domenico, Linda Fioriti, Antonella Finizia, Fabrizio Giuliani, Riccardo Meo, Alessandro Monteleone, Maria Nucera, Fabio Pierangeli, Francesco Piras, Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Laura Rosatelli, Tiziana Sarnari, Roberta Sardone, Serena Tarangioli, Camillo Zaccarini

Impaginazione e grafica: Roberta Ruberto e Mario Cariello



Nota metodologica

Il primo giugno 2018 la Commissione europea ha reso pubbliche le prime proposte di regolamentazione della PAC post 2020.

La proposta è articolata in tre regolamenti: 1) proposta di Regolamento che stabilisce le regole sul supporto FEAG e FEASR ai Piani per la politica agricola comunitaria e sostituisce i Reg.1305/2013 e 1307/2013; 2) proposta di regolamento che modifica il Reg.1308/2013 sull'OCM unica; 3) proposta di regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC che sostituisce il Reg.1306/2013.

Il presente documento è una primissima analisi delle proposte che si sofferma sulle principali questioni e implicazioni della nuova architettura della PAC.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Numerose novità che ridisegnano la programmazione e gestione delle Politiche

Programmazione orientata ai risultati – Rafforzamento del principio di sussidiarietà

- **Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC**
 - **Un Piano Strategico Nazionale** che programma tutti gli interventi a livello nazionale
 - Accompagnato da Piani regionali coerenti con il PSN
- Il PSN è approvato con decisione comunitaria e **potrà essere modificato una volta l'anno**
- Il PSN deve contenere i seguenti elementi:
 - analisi dei fabbisogni
 - strategia di intervento
 - **Descrizione sistema di condizionalità e del sistema dei servizi di consulenza per i beneficiari pac**
 - **descrizione degli interventi del I e II pilastro e degli interventi settoriali**
 - Piano degli obiettivi e piano finanziario
 - Descrizione della governance e delle strutture di coordinamento
 - Descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC
- **Piano finanziario unico**
- E' prevista la creazione di una Rete nazionale per la PAC


Elementi di criticità

- **Rapporti del PSN con l'Accordo di partenariato**
 - Nessun rapporto. La proposta di regolamento coesione non contempla il FEASR tra quelli gestiti, così come il Reg. PAC non fa nessun riferimento a ciò che accade nell'ambito dei fondi strutturali.
- PSN nazionale vs programmi regionali
 - Quale programmazione può essere differita a livello regionale? PSR, OCM vino, altre OCM?, altro?
 - Definizione della strategia, delle *milestones* e dei target, VEXA, VAS, piano finanziario, condizionalità, Sistema della conoscenza **Coordinamento Ministero – Regioni**
 - Organi di gestione: **1 Autorità di gestione, 1 monitoring committee, gli intermediate bodies, autorità di certificazione premi, Organismi pagatori**
- Il PSN **potrà essere modificato una volta l'anno**
- Per quanto riguarda il **disimpegno automatico si ritorna all'N+2**
- **Aiuti di Stato**


Avviare prima possibile gruppi di lavoro Stato/Regioni per definire una strategia coordinata e avviare attività propedeutiche (VEXA, VAS, SWOT, definizione indicatori)

Come cambia la governance

2014-2020



2021-2027



SITUAZIONE ATTUALE

I Pilastro

- Monitoraggio strategico della Primo pilastro della PAC
- Indicatori di impatto previsti nel CMEF (quadro comune di monitoraggio e valutazione). Da utilizzare nella valutazione effettuata dalla CE

(nessun obbligo particolare di reportistica)

II Pilastro (per ogni PSR)

- Valutazione ex ante
- Valutazione ambientale strategica
- Relazione annuale di attuazione
- Piano di valutazione nel PSR approvato con Decisione
- Attività di valutazione in itinere ed ex post (da affidare a uno o più valutatori indipendenti)
- Comitato di sorveglianza (presieduto da Adg, composta da rappresentanti del partenariato)
- Indicatori previsti nel CMEF da quantificare nelle RAA e nei rapporti di valutazione **(nessuna «sanzione» in caso di mancata quantificazione)**

OCM Ortofrutta

- Monitoraggio e valutazione dei programmi operativi
- Indicatori comuni definiti nella strategia nazionale

(nessun obbligo particolare di reportistica)

OCM Vino

- valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi nel programma di sostegno
- indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione (nel programma di sostegno)

(nessun obbligo particolare di reportistica)

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC

Prima dell'approvazione della strategia

- Valutazione ex ante della strategia nazionale
- Valutazione ambientale strategica della strategia nazionale (attenzione ai tempi)

In fase di attuazione della strategia

- Piano di valutazione del PSN entro un anno dall'approvazione della strategia (non nel regolamento, ma nelle slide CE)
- Annual Performance Report
- Annual Performance Review (che indica gli aggiustamenti da fare alla strategia in funzione del raggiungimento degli obiettivi così come definiti nelle milestones)
- Attività di valutazione in itinere ed ex post (da affidare a uno o più valutatori indipendenti)
- 1 Comitato di sorveglianza (regolamento rimanda a reg. SIE)
- Indicatori previsti nel CMEF da utilizzare per Annual Performance Report, Annual Performance Review e Rapporti di valutazione per tutti gli strumenti della PAC (I e II pilastro e OCM).
- **Ex ante, in itinere ed ex post sarà necessario quantificare il contributo congiunto dei diversi strumenti al raggiungimento degli obiettivi (attraverso indicatori di risultato e impatto) anche per il raggiungimento di eventuali riserve di performance.**

(blocco pagamenti e/o taglio risorse in caso di mancato raggiungimento «grave» degli obiettivi o assenza di azioni correttive)



PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Regolamento PAC

- Condizionalità rafforzata all'interno della strategia nazionale
- Performance bonus in relazione al raggiungimento dei target ambientali e climatici (5% del budget FEASR ??) 2026, per gli SM che hanno raggiunto il 90% del target negli indicatori ambientali alla fine del 2025)



Requisiti comuni ai tipi di intervento

SITUAZIONE ATTUALE

IL Reg. 1307/2013 introduce condizioni **obbligatorie** per poter ricevere i PD e stabilisce le norme per **NON** essere considerato **agricoltore attivo**.

Non è agricoltore attivo chi:

- a) si trova in una zona naturalmente mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e non svolge su di esse l'attività minima definita dallo Stato membro (Articolo 9(1))
- b) chi ricade nella lista negativa (che lo SM può ampliare con altre attività) (articolo 9(2))
- c) Chi non soddisfa i criteri aggiuntivi stabiliti dallo SM in termini di requisiti professionali ed economici (uno SM può escludere dal beneficio dei PD coloro la cui attività agricola è insignificante rispetto alle loro attività economiche complessive (articolo 9(3)(a)), o la cui attività principale o oggetto sociale non consiste nell'esercizio di un'attività agricola (articolo 9(3)(b))
- d) Coloro che, non sono iscritti, per la loro attività agricola, in un registro fiscale o previdenziale o previdenziale nazionale
 - Coloro che sono considerati non attivi ai sensi dei punti b) c) e d) possono dimostrare di essere attive, e quindi ricevere i PD, utilizzando uno dei tre criteri indicati in regolamento
 - Coloro che ricadono nei punti b) c) e d) non hanno necessità di dimostrare di essere "attive" se i PD ricevuti non sono superiori a 5.000 euro. Lo SM può abbassare tale soglia (Articolo 9(4))
 - Chi ricade nel punto a) non è considerato attivo anche se i PD ricevuti sono al di sotto della soglia

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

La proposta di regolamento introduce la figura del "genuine farmer".

Ogni SM nel proprio Piano Strategico deve fornire la definizione di "genuine farmer".

Il "genuine farmer" deve essere definito in modo da assicurare che nessun sostegno al reddito è concesso a coloro la cui attività agricola forma solo una parte insignificante delle sue attività complessive o la cui attività principale non è agricola, tuttavia non precludendo dal ricevere il sostegno gli agricoltori pluri-attivi.

Gli SM stabiliscono quali agricoltori non sono "genuine farmer" sulla base di condizioni come test sul reddito ("income tests"), fattore lavoro in azienda ("labor inputs on the farm), oggetto sociale ("company object") e/o inclusione in registri



CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Resta l'**obbligo** di garantire il sostegno solo ai "genuine farmers"
- Il regolamento fa esplicito riferimento ai "genuine farmers" solo nel caso dei PD (disaccoppiati e accoppiati), Pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici, sostegno nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio
- Si alleggerisce il carico di disposizioni regolamentari
- Non esiste più il riferimento alla "lista negativa"
- La proposta non fa più riferimento allo svolgimento dell'attività minima, che era un requisito indispensabile per il ricevimento dei PD
- Non si parla più dei tre criteri alternativi da utilizzare per poter provare di essere attivi
- Verranno definiti in modo uniforme "income test" e "labor input on the farm" e agricoltori pluri-attivi?
- Qual è il margine di flessibilità dello SM?

SITUAZIONE ATTUALE

Reg. 1306/2013, prevede

- **6 BCAA**
- **13 CGO**

Sistema delle penalità amministrative

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

La condizionalità deve essere inclusa nel Piano Strategico
Viene rafforzata e riportata nell'ambito del regolamento sul piano strategico. Il sistema delle penalità amministrative resta nell'ambito del regolamento orizzontale

La bozza di regolamento prevede

- **10 BCAA**
- **16 CGO**

Nell'ambito delle BCAA sono incluse:

- Le pratiche obbligatorie del "pagamento verde", che diventano baseline per gli altri impegni ambientali e climatici
- Il Farm Sustainability Tool for Nutrinet

Nelle BCAA non c'è più la 2 su Acque per irrigazione

Nell'ambito dei CGO sono inclusi ex novo il rispetto di:

- Direttiva 2000/60/CE su controllo inquinamento acque da fosfati (che sostituisce BCAA 3 basata su direttiva 80/68 non più in vigore)
- Regolamento 2016/429 su malattie animali trasmissibili
- Direttiva 2009/128/CE su uso sostenibile dei pesticidi

Gli SM possono prescrivere **standard aggiuntivi** ma non definire standard minimi diversi da quelli contenuti nel regolamento.

La Commissione può adottare **atti delegati** che stabiliscono regole dettagliate per alcune **BCAA**.

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- La condizionalità deve essere definita già nell'ambito del Piano strategico e **ricevere l'approvazione**
- Tutte le pratiche obbligatorie del pagamento verde sono state trasferite alla condizionalità?
- Non si parla più di diversificazione colturale ma di rotazione



Tipi di intervento relativi ai pagamenti diretti


Pagamenti diretti (1)




2014-2020		2021-2027		
Quota residuale del massimale nazionale	Basic Payment <i>Obbligatorio</i>	➔	Basic Income Support for Sustainability <i>Obbligatorio</i>	Non specificata la quota del massimale nazionale
Max 30% del massimale nazionale	Redistributive Payment <i>Facoltativo</i>	➔	Complementary Redistributive Income <i>Obbligatorio</i>	Finanziato con il capping
Max 2% del massimale nazionale	Young Farmers Payment <i>Obbligatorio</i>	➔	Complementary Income Support for Young Farmers <i>Facoltativo</i>	Complementare al pagamento insediamento giovani SR
30% del massimale nazionale	Greening Payment <i>Obbligatorio</i>	➔	Scheme for the Climate and the Environment <i>Obbligatorio</i>	Non specificata la quota del massimale nazionale Obbligatorio per SM e facoltativo per agricoltori Due varianti
Max 5% massimale nazionale	Payment for Areas with Natural Constraints <i>Facoltativo</i>	➔	X	
max 8% (13%) +2% per piante proteiche >13% approv. CE	Coupled Support <i>Facoltativo</i>	➔	Coupled Income Support <i>Facoltativo</i>	max 10% (% 2018 se >13%) +2% per piante proteiche
	Small Farmer Scheme <i>Facoltativo</i>	➔	Small Farmer Scheme <i>Facoltativo</i>	

Complementary Income
Support

Pagamenti diretti (2)



2014-2020



2021-2027

SITUAZIONE ATTUALE

Riferimenti normativi per i Pagamenti diretti

▪ **Reg. (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno I Pilastro**
Regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie e pagamenti connessi

- Pagamento di base **artt. 21-35**
- Regime di pagamento unico per superficie **artt. 36-40**
- Pagamento redistributivo **artt. 41-42**
- Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente **artt. 43-47**
- Pagamento per zone soggette a vincoli naturali **artt. 48-49**
- Pagamento per i giovani agricoltori **artt. 50-51**

Sostegno accoppiato

- Sostegno accoppiato facoltativo **artt. 52-55**
- Pagamento specifico per il cotone **artt. 56-60**

Regime per i piccoli agricoltori **artt. 61-65**

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Il **Capitolo 2** è dedicato ai **tipi di interventi di pagamenti diretti**

I tipi di interventi possono prendere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e pagamenti diretti accoppiati

Pagamenti diretti disaccoppiati

- Basic income support for sustainability **artt. 17-25** (art. 25 dedicato al Round-sum payment for small farmers)
- Complementary redistributive income support for sustainability **art. 26**
- Complementary income support for young farmers **art. 27**
- Scheme for the climate and the environment “eco-scheme” **art. 28**

Pagamenti diretti accoppiati

- Coupled income support **artt. 29-33**
- Cotton **artt.34-38**

Viene modificata la struttura dei pagamenti diretti, la loro obbligatorietà/facoltatività e il loro finanziamento

Offre agli Stati membri un elevato grado di flessibilità e sussidiarietà: ciascuno SM indica nel proprio Piano Strategico le condizioni per poter ottenere i relativi pagamenti

SITUAZIONE ATTUALE

Il reg. 1307/2013 ha introdotto una **riduzione obbligatoria**, (**degressività**) almeno del **5%**, dei **pagamenti di base** sulla parte eccedente **150.000 euro**.

Gli Stati membri possono aumentare questa percentuale fino al 100%

Gli Stati membri **possono** applicare la riduzione dopo aver dedotto dal pagamento di base salari, stipendi e oneri del personale dipendente **effettivamente versati** e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente o nell'anno più recente disponibile.

I "risparmi" derivanti dalla riduzione sono trasferiti al FEASR.

Gli SM che applicano il pagamento redistributivo utilizzando più del 5% del massimale nazionale possono non applicare la riduzione

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

La proposta rivede la degressività e introduce il **capping obbligatorio**

L'ammontare dei **pagamenti diretti** superiore a **60.000 euro** sarà tagliato di

- almeno il 25% per la parte compresa tra 60.000 e 75.000 euro
- almeno il 50% per la parte compresa tra 75.000 e 90.000 euro
- almeno il 75% per la parte compresa tra 90.000 e 100.000 euro
- del 100% per l'ammontare superiore a 100.000 euro

Gli SM applicano la riduzione dopo aver detratto il costo del lavoro, compreso quello familiare, calcolato sulla base di **costi standard** nazionali/regionali

Le somme derivanti dal capping finanziano in via prioritaria il sostegno al reddito redistributivo (CRISS) e poi altri pagamenti disaccoppiati

Lo SM può anche usare **tutto** o **parte** delle somme per finanziare interventi di sviluppo rurale mediante trasferimento al FEASR

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Cambia la **degressività** (ora per **scaglioni**, ma lo SM può innalzare le percentuali di taglio)
- Il capping non è più volontario, ma **obbligatorio** per le somme superiori a 100.000 euro
- Nel 2014-2020 era obbligatoria la degressività, ma non il capping, che poteva essere alternativo al pagamento redistributivo. Ora sono entrambi obbligatori
- Diventa obbligatoria la decurtazione del costo del lavoro
- Si considera tutto il lavoro, anche quello che non riceve un salario ma che è remunerato con i risultati economici aziendali, calcolato sulla base di **costi standard (nazionali o regionali)** e non su salari, stipendi e oneri effettivamente versati
- Il capping si applica su **tutti i pagamenti diretti** e non più solo sul pagamento di base
- La degressività si applica a partire da un importo più basso (60.000 euro e non più da 150.000)
- Le somme del *capping* possono essere usate sia per i PD disaccoppiati, e prioritariamente per finanziare il CRISS, o spostate allo sviluppo rurale
- Non è chiaro se il trasferimento al FEASR può avvenire solo dopo il finanziamento del CRISS o se è alternativo al CRISS (e agli altri pagamenti disaccoppiati)
- Se SM sceglie di trasferire le somme al FEASR tali somme non rientrano nei massimali della flessibilità (possibilità di rivedere la decisione nel 2023)
- Il trasferimento al FEASR implica cofinanziamento da parte dello SM?

Requisiti minimi per ricevere i pagamenti diretti disaccoppiati



SITUAZIONE ATTUALE

Gli SM non concedono pagamenti diretti se:

- l'importo dei pagamenti diretti è inferiore a una certa soglia (**soglia finanziaria**)
- la superficie ammissibile di un'azienda è inferiore a una certa dimensione (**soglia fisica**)
- Alcuni SM hanno scelto tutte e due le soglie

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Gli SM non concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori la cui superficie ammissibile per la quale richiedono PD disaccoppiati è inferiore a una certa soglia (**soglia fisica**).

Nel fissare tale soglia gli SM si assicurano che i pagamenti disaccoppiati sono concessi agli agricoltori se

- (a) la gestione dei corrispondenti pagamenti non causa un eccessivo carico amministrativo [**non è specificato a carico di chi. Della PA o dell'agricoltore?**] e
- (b) Le somme corrispondenti assicurano un efficace contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici a cui i PD disaccoppiati contribuiscono

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Non è più possibile fissare una soglia finanziaria (ora applicata dall'Italia e pari a 300 euro)
- Non è specificato a carico di chi non deve generarsi un eccessivo carico amministrativo : agricoltori o Amministrazione dello SM?

SITUAZIONE ATTUALE

Pagamento di base

Ciascun agricoltore attivo riceve **titoli di pagamento**

Il valore unitario dei titoli di pagamento può essere calcolato secondo tre modalità

- a) Piena convergenza al 2015
- b) Piena convergenza al 2019
- c) Convergenza parziale (“modello irlandese”). I diritti all’aiuto con valore unitario iniziale inferiore al 90% del valore unitario nazionale/regionale dovranno recuperare 1/3 della differenza tra il loro valore e il 90% del valore nazionale/regionale. Entro il 2019 nessun titolo dovrà avere un valore unitario più basso del 60% di quello nazionale/regionale al 2019. L’aumento del valore dei titoli che sono sotto la media è finanziato da quello dei titoli che stanno al di sopra. Possibilità di introdurre uno “stop loss” cioè nessun titolo può diminuire di più del 30% del suo valore unitario iniziale.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Il **Basic income support for sustainability** è un **pagamento uniforme a ettaro** concesso sugli ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore autentico.

Lo SM può **differenziare** l’importo per ettaro tra diversi **territori** con condizioni socio-economiche e/o agronomiche simili.

I titoli di pagamento cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2020

Uno SM **può decidere di concedere il BISS sulla base di titoli di pagamento del pagamento di base** del reg. 1307/2013.

Il valore unitario dei titoli sarà proporzionale al valore del Pagamento base + pagamento verde al 2020. Tale valore può essere differenziato tra territori.

Al più tardi dall’anno di domanda 2026, gli SM devono fissare un livello massimo del valore dei titoli di pagamento (SM/territori).

Se il valore unitario dei titoli non è uniforme (a livello nazionale/territoriale) lo SM deve assicurare la **convergenza** verso un valore uniforme al più tardi entro l’anno di domanda 2026. A tal fine, al più tardi dal 2026 tutti i titoli di pagamento devono avere un valore di **almeno il 75%** del valore unitario medio pianificato per il BISS per il 2026.

L’aumento del valore dei titoli è finanziato con le eventuali somme derivanti dal taglio del valore dei titoli al di sopra del livello massimo e, dove necessario, riducendo la differenza tra il valore unitario dei titoli di pagamento (basati sul 2020) e il valore unitario medio pianificato per il BISS per il 2026.

Lo SM può decidere di applicare la riduzione a tutti o parte dei titoli di pagamento sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

SM può fissare una riduzione massima che non può essere inferiore al 30%.

SITUAZIONE ATTUALE

Risorse finanziarie

Il pagamento di base è finanziato in via residuale, cioè con ciò che resta del massimale per i PD dopo aver sottratto le risorse necessarie a finanziare gli altri pagamenti.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Risorse finanziarie

Non è fissata una percentuale dei PD da dedicare al BISS

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Nella formulazione di base del BISS spariscono i titoli di pagamento e il valore del pagamento è forfettario sin dal primo anno, con possibilità di differenziarlo tra territori
- Non è chiaro se il nuovo sistema funzionerà come il Regime di Pagamento unico per superficie dei Nuovi SM (valore del pagamento calcolato annualmente sulla base della superficie dichiarata e del massimale a disposizione). Non è indicato se gli agricoltori dovranno dichiarare annualmente i loro ettari ammissibili
- Nella bozza di regolamento non c'è più alcun riferimento al RPUS
- Lo SM può decidere di concedere il BISS sulla base dei titoli del pagamento di base
- In tal caso il valore dei titoli può ancora essere differenziato tra aziende
- Al più tardi dal 2026 gli SM devono fissare un livello massimo del valore dei titoli di pagamento
- Se il valore unitario dei titoli non è uniforme lo SM deve assicurare una **convergenza** verso un valore uniforme (per SM/territorio)
- A tal fine lo SM si assicura che **tutti i titoli (?)** abbiano un valore di almeno il 75% del valore unitario medio pianificato per il BISS per il 2026.
- L'incremento del valore dei titoli è finanziato dai titoli che stanno sopra il valore massimo e, solo se necessario, applicando un criterio di convergenza
- Attualmente fissata perdita massima al 30% ("stop loss") con la riforma **riduzione minima 30%**

SITUAZIONE ATTUALE

È un regime **facoltativo** per lo SM.

La cui partecipazione degli agricoltori è volontaria.

I pagamenti nell'ambito del regime sostituiscono tutti i PD

Gli agricoltori che aderiscono al regime sono esentati dalle pratiche per ottenere il pagamento verde, ma devono rispettare la condizionalità, ma sono esentati dalle sanzioni amministrative.

L'ammontare dell'aiuto deve essere compreso tra 500 euro e 1.250 euro.

Al regime può essere dedicato non più del 10% del massimale nazionale

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Pagamento **facoltativo** per SM

Nell'ambito del BISS è stabilito che gli SM possono concedere un pagamento "arrotondato" ai piccoli agricoltori (*round sum payment*) che copre i pagamenti disaccoppiati e accoppiati.

La partecipazione degli agricoltori è volontaria.

Gli **SM definiscono** cosa intendono per **piccoli agricoltori** e disegnano il corrispondente **intervento** nel loro Piano strategico

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Si parla di importo arrotondato (*round sum payment* differente da *lump-sum payment*)
- Non esiste alcun vincolo in termini di risorse finanziarie da dedicare a questo pagamento
- A differenza del reg. 1307/2013, nella proposta questo pagamento ricade nell'ambito del BISS, quindi non è chiaro se sarà finanziato con le risorse destinate al BISS
- Né nella proposta sul Piano strategico né in quella sul regolamento orizzontale esiste alcun riferimento alla possibilità di esentare i piccoli agricoltori dalle sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto della condizionalità

Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS)



SITUAZIONE ATTUALE

Pagamento redistributivo

Pagamento **facoltativo** per lo SM

Possibile dedicare a questo pagamento **fino al 30%** del massimale per PD

Limite massimo al valore del **pagamento unitario** ($\leq 65\%$ **pagamento medio** a ettaro naz/reg) e agli ettari per ciascuna azienda (max 30 ettari o valore più alto se media aziendale nazionale > 30 ettari)

Gli SM che applicano il pagamento redistributivo utilizzando più del 5% del massimale nazionale possono non applicare il *capping*

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Il **Complementary redistributive income support for sustainability** è un pagamento **obbligatorio** concesso sugli ettari ammissibili degli agricoltori titolati a ricevere il BISS.

È un pagamento annuale, disaccoppiato

Lo SM può **differenziare l'importo** per classi di ettari

Lo SM può differenziare il **numero massimo di ettari** ai quali concedere il pagamento.

L'ammontare per ettaro **non** può essere **superiore** al valore **medio nazionale** dei PD per ettaro in quell'anno

Il CRISS è finanziato con i proventi del *capping* obbligatorio

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Il CRISS diventa da facoltativo ad obbligatorio
- Obiettivo è spostare risorse finanziarie dalle aziende più grandi alle piccole e medie aziende
- Il suo finanziamento è legato agli importi derivanti dal *capping*
- Tuttavia non è chiaro come venga finanziato il CRISS nel caso in cui le somme vengano spostate al II pilastro (si dice che tutto o parte delle somme del *capping* possono essere spostate al FEASR)
- Difficile quantificare se importi derivanti dal *capping* sono maggiore o minore al 30% del massimale per i PD che è ora possibile dedicare al pagamento redistributivo
- Non è chiaro cosa succede nel caso in cui le risorse derivanti dal *capping* siano insufficienti rispetto al fabbisogno del CRISS
- Cambia il valore del pagamento unitario (da $\leq 65\%$ pagamento medio nazionale/regionale a max pagamento medio nazionale)
- Italia non ha applicato il Pagamento redistributivo del reg. 1307/2013
- Il *capping* ha generato nel 2015-19 un ammontare stimato di circa 14 milioni di euro

Complementary income support for young farmers (CISYF) (1)



SITUAZIONE ATTUALE

Il pagamento per i giovani agricoltori è **obbligatorio** per lo SM.
Al regime può essere dedicato **non più del 2%** del massimale nazionale

4 modalità di calcolo

- a) Tra 25% e 50% del valore medio dei titoli detenuti da giov. agr.
- b) Tra 25% e 50% del valore medio del pagamento base a livello nazionale
- c) Tra 25% e 50% del valore medio nazionale dei PD

Da moltiplicare per numero di ettari per azienda

d) Pagamento forfetario per azienda

Limite massimo (compreso tra 25 e 90) al numero di ettari per azienda che può ricevere il pagamento

Pagamento concesso per un massimo di 5 anni a chi si insedia per la prima volta in azienda

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Pagamento **volontario**, annuale, disaccoppiato per ettaro ammissibile per giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda

Pagamento **alternativo** o **complementare** al sostegno per insediamento giovani dello Sviluppo rurale (articolo 68)?

SM hanno obbligo di dedicare **almeno il 2%** del massimale per i PD all'obiettivo specifico articolo 6.1(g) "Attract young farmers and facilitate business development".

Gli SM possono usare questo importo

- per finanziare il CISYF nell'ambito dei PD
- trasferire il 2% (tramite flessibilità tra pilastri) dal FEAGA al FEASR e usare il pagamento per l'insediamento giovani dell'articolo 69

Complementary income support for young farmers (CISYF) (2)



CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Massima flessibilità lasciata agli SM: nel regolamento non esiste alcun riferimento ad aiuto minimo e massimo o superficie massima ammissibile
- Formulazione dell'articolo, del finanziamento del pagamento e dei rapporti con il sostegno ai giovani del II pilastro molto farraginoso
- L'articolo 86, che fa riferimento alle allocazioni finanziarie minime e massime, stabilisce che sia il CISYF che il sostegno all'insediamento giovani del II pilastro sono finanziati con l'ammontare fissato nell'Allegato X, ma da nessuna parte è indicato da cosa è alimentato questo allegato.
- Sia il CISYF sia il sostegno all'insediamento giovani sono facoltativi, tuttavia lo SM ha l'obbligo di attivare almeno una tra queste due tipologie di sostegno, cui destinare le risorse fissate nell'Allegato X (per l'Italia 71,2 milioni di euro/anno). Sono alternative o possono essere applicate entrambe?
- Non è chiaro come si concilia la possibilità di dedicare al CISYF un ammontare dei PD superiore al 2% con quanto stabilito all'art. 83 che fissa in allegato al regolamento (e prima delle decisioni degli SM) le risorse finanziarie da dedicare ai giovani
- Se lo SM decide di usare il CISYF del I pilastro può utilizzare allo scopo **più del 2%** del massimale per i PD, se decide di usare il sostegno all'insediamento giovani del II pilastro può trasferire dal FEAGA al FEASR **al massimo il 2%**

Scheme for the climate and the environment “eco-scheme” (1)



SITUAZIONE ATTUALE

Pagamento per pratiche benefiche per clima e ambiente (“pagamento verde”)

Pagamento **obbligatorio** per lo SM

Al pagamento è vincolato il **30%** del massimale nazionale per PD

Agricoltori obbligati a tre pratiche

- a) diversificazione colturale
- b) aree di interesse ecologico
- c) mantenimento di prati e pascoli permanenti

Pagamento calcolato in modo forfettario o in proporzione al valore del pagamento di base

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

L’eco-scheme è un pagamento **obbligatorio** per lo SM ma **facoltativo** per i singoli agricoltori

Pagamento in favore dei genuine farmer che si impegnano in pratiche benefiche per clima e ambiente sulla superficie ammissibile.

Gli SM fissano tali pratiche.

Queste pratiche devono essere disegnate per raggiungere uno o più degli obiettivi specifici climatici e ambientali previsti dal regolamento [(punti d) e) f) degli obiettivi specifici art. 6.1)].

Le pratiche includono impegni che

- a) vanno oltre CGO e BCAA della condizionalità
- b) vanno oltre requisiti minimi per l’uso fertilizzanti, l’uso dei prodotti di protezione delle piante, benessere animale e qualsiasi altro requisito obbligatorio previsto dalla legge nazionale e comunitaria
- c) vanno oltre le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in uno stato suscettibile al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4.1(a))
- d) Sono differenti dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti nel II pilastro ai sensi dell’art. 65 (Environmental, climate and other management commitments)

Il pagamento può essere concesso come:

- a) un **pagamento addizionale** al BISS, oppure
- b) un **pagamento compensativo** per tutti o parte dei maggiori costi o della perdita di reddito derivanti dall’impegno, calcolati seguendo la procedura dei pagamenti per impegni di gestione dell’articolo 65

La Commissione fornirà norme più dettagliate sull’eco-scheme attraverso atti delegati.

Scheme for the climate and the environment “eco-scheme” (2)




CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- I pagamenti per obiettivi ambientali del I pilastro sono obbligatori per SM ma facoltativo per singolo agricoltore
- Le pratiche obbligatorie connesse al pagamento verde sono state ricomprese (tutte? diverse?) nell’ambito della condizionalità (BCAA), ad eccezione della diversificazione (sostituita dalla rotazione)
- Si ripropone e si aggrava la questione della demarcazione tra interventi del I e II pilastro: i pagamenti compensativi dell’eco-scheme e gli impegni di gestione del II pilastro sono entrambi regolamentati dall’articolo 65. Riferimenti incrociati tra art. 28 (I pilastro) e art. 65 (II pilastro)
- Gli impegni in pratiche benefiche per clima e ambiente del I pilastro non costituiscono baseline per gli impegni di gestione del II pilastro
- Nei considerata si dice “Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole come la gestione migliorata dei pascoli permanenti e delle caratteristiche del paesaggio e l’agricoltura biologica. Questi regimi possono anche includere “entry-level scheme” che possono essere una condizione per assumere impegni di sviluppo rurale più ambiziosi
- Il baseline per gli interventi del I e del II pilastro è rappresentato dalla condizionalità rafforzata (BCAA + CGO + requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, benessere degli animali, nonché altri requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione)
- Nell’ambito del Piano, lo SM stabilisce la lista delle pratiche agricole benefiche per ambiente e clima e le condizioni per la corresponsione dell’eco-scheme. **La Commissione deve approvare**
- Non viene previsto una dotazione finanziaria minima o massima nell’ambito del I pilastro, mentre nel FEASR si prevede che almeno il 30% della dotazione sia destinato agli interventi per obiettivi climatico e ambientali
- Non è definita una quota minima del massimale dei PD da dedicare all’eco-scheme
- L’eco-scheme e gli interventi settoriali concorrono all’attribuzione del bonus di performance (articolo 123)?

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- La proposta all'articolo 87 stabilisce la metodologia che userà per la valutazione del raggiungimento dei target di spesa relativi agli obiettivi climatici
- A ciascun tipo di sostegno è attribuito un peso, a seconda del maggiore o minore contributo all'obiettivo:
 - Basic Income Support (BISS) 40%
 - Complementary redistributive Income support (CRISS) 40%
 - Complementary Income Support for Young farmers (CISYF) 40%
 - Eco-scheme 100%
 - Interventi II pilastro relativi a obiettivi climatici e ambientali (riferimento a articolo 86.2) 100%
 - Pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli (articolo 66) 40%
- Questo implica che, nello scegliere la quota di risorse da attribuire a ciascun intervento (compresi quelli dei PD), lo SM deve prendere in considerazione anche la valutazione che farà la Commissione per il raggiungimento dei target di spesa
- Non è specificato quale sia il target di spesa (40%, considerata n. 52?)

The new Green architecture of the CAP



SITUAZIONE ATTUALE

Sostegno accoppiato volontario

Pagamento **facoltativo** per lo SM

Al pagamento può essere destinato fino all'8% del massimale per PD, elevabile a 13% in determinati casi

Un ulteriore 2% può essere destinato al sostegno per le colture proteiche

Percentuali maggiori, debitamente giustificate, sono soggette alla approvazione da parte della Commissione

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Il **coupled income support** è un pagamento **volontario**

Restano esclusi dal sostegno accoppiato tabacco e vino

Sono inclusi altre colture non alimentari, esclusi gli alberi, utilizzate per la produzione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili

Al sostegno può essere dedicato fino al 10% del massimale per PD
Gli SM che in base al reg. 1307 hanno usato per pagamenti accoppiati più del 13% possono usare più del 10% ma non una percentuale superiore a quella utilizzata (e approvata dalla Commissione) nel 2018

La percentuale può essere aumentata di un massimo del 2% a condizione che gli importi che eccedono il 10% siano utilizzati a sostegno delle colture proteiche

Gli importi risultanti dall'applicazione delle suddette percentuali sono vincolanti



Tipi di intervento settoriali

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Gli interventi settoriali sono stati spostati dall'OCM unica al regolamento sul Piano strategico
- Non è chiaro se gli interventi in favore di ambiente e clima attivati nell'ambito degli interventi settoriali contribuiscono al bonus di performance
- Interventi per ortofrutta e apicoltura obbligatori per tutti gli SM
- Interventi per vino obbligatori per SM in Allegato V
- Interventi per luppolo, Olive&olio d'oliva facoltativi per gli SM interessati
- Interventi per "altri settori" facoltativi e attivati a scelta dallo SM con max 3% massimale PD
- SM può rivedere la decisione relativa alla quota di PD da dedicare agli interventi settoriali in "altri settori" nel 2023 come richiesta di emendamento al Piano Strategico

SITUAZIONE ATTUALE

Sostegno al settore erogato principalmente nell'ambito dell'OCM, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1308/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017 (*Omnibus*), attraverso il sistema delle OP/AOP, riconosciute dagli Stati membri (SM) e/o dalle loro Regioni, che presentano un Programma operativo (PO):

- con durata 3-5 anni
- finanziabile da un fondo di esercizio, partecipato per il 50% dall'UE (elevabile al 60% o al 100% in alcune condizioni - art. 34), per il 50% dai soci.

I PO devono perseguire almeno 2 dei 6 obiettivi elencati all'articolo 33 (obiettivi PO), o almeno 2 degli 11, indicati all'art. n. 152 (finalità delle OP).

Ciascuno SM deve garantire che i PO comprendano 2 o più azioni ambientali o almeno il 10% della spesa nel loro ambito riguardi azioni ambientali. Le risorse destinate alle misure di gestione e prevenzione delle crisi possono arrivare al massimo a 1/3 della spesa di ciascun PO.

Gli SM devono elaborare una Strategia nazionale in tema di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, che incorpora anche una disciplina nazionale sulle azioni ambientali.

Come gli altri settori agricoli, anche quello ortofrutticolo, può accedere al finanziamento dello SR (Reg. (UE) n. 1305/2013).

Regime di aiuto: programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole (FVNS):

- gli SM elaborano una strategia nazionale o regionale per la sua attuazione, comprendente le misure di accompagnamento necessarie per l'attuazione.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Sostanziale conferma del funzionamento del sistema di sostegno.

La disciplina degli aiuti al settore viene spostata dal Reg. 1308/2013 al Reg. sul sostegno ai Piani Strategici Nazionali (artt. 42-47) per assicurare maggiore coerenza negli interventi. Le regole sul riconoscimento delle OP restano nel Reg. che sostituisce il 1308/2013.

Cosa cambia:

OCM:

- Sono accorpati gli obiettivi dei PO e delle OP (attuale Reg. 1308) e con qualche modifica diventano gli obiettivi del settore (art. 42); aggiunto obiettivo dell'aumento del consumo prodotti ortofrutticoli (è quello del regime attuale FVNS).
- I PO devono obbligatoriamente perseguire 2 dei 9 obiettivi: sviluppo, implementazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente (art. 42, lettera d), contribuire a mitigazione e adattamento climatico (art. 42, lettera e). Gli SM assicurano che almeno il 20% della spesa dei PO è indirizzata ai 2 precedenti obiettivi e almeno il 5% a ricerca e sviluppo. Resta il limite di 1/3 della spesa per PO per raccolta verde, mancata raccolta, distribuzione gratuita.
- Mancano riferimenti a disciplina nazionale su azioni ambientali.
- Art. 43 elenca tipi di interventi finanziabili, 11 per prevenzione e gestione crisi, 16 per gli altri obiettivi, ben 13 sono riconducibili alla sostenibilità ambientale e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tra quelli di prevenzione crisi si aggiunge implementazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi Terzi nell'UE per facilitare l'accesso a quei mercati (art. 42, comma 2, lettera i)
- Incremento durata massima PO: 3-7 anni.
- Tolta maggiorazione aiuto UE al 60% in caso di fusione di due OP/AOP.

FVNS: conferma del funzionamento del programma

CRITICITÀ DEL SISTEMA VIGENTE

Gli operatori degli altri settori aspirano al modello ortofrutticolo, il sistema è rodato e funziona: il cofinanziamento responsabilizza gli operatori, indirizzandoli verso investimenti utili e necessari. Lo strumento consente di moltiplicare risorse pubbliche. Permangono alcune criticità elencate di seguito:

- Nell'attuazione si è determinato uno scarso ricorso alle misure sistemiche o orizzontali (ricerca e sviluppo, formazione) e ampio utilizzo di quelle più imprenditoriali (miglioramento qualità prodotti, condizioni di commercializzazione, pianificazione produzione) e delle azioni ambientali, in assenza di sufficienti incentivi per il primo tipo di misure.
- Scarso coordinamento tra politiche di mercato e politiche di sviluppo rurale che finanziano gli stessi interventi con tempi e (spesso) differenti intensità di aiuto (cfr. sezione *No double funding*).
- Tendenza alla frammentazione del settore (tante OP di piccole dimensioni) per la carenza di incentivi comunitari all'aumento dimensionale delle organizzazioni in termini di soci e di fatturato (spetta agli SM stabilire le soglie minime, oltre a strumenti di altre politiche). La proposta attuale elimina l'unico incentivo alla crescita dimensionale delle OP (aiuto dell'UE elevato al 60% in caso di fusione di due OP/AOP). Ma nella proposta si aumentano gli incentivi alla costituzione di AOP nazionali e transnazionali (intensità di aiuto maggiore)

La proposta di Regolamento agisce solo in parte alla soluzione delle criticità esistenti. Positivi aumento dell'intensità di aiuto alle AOP, fissazione di una quota minima di spesa dei PO indirizzata a ricerca e sviluppo (5%), estensione durata massima PO (7 anni)

SITUAZIONE ATTUALE

Vi sono due aspetti caratteristici, rispetto a qualsiasi altro settore agricolo interessato dalla PAC:

- sostegno finanziario assicurato attraverso una dotazione specifica erogata tramite un piano nazionale di sostegno (PNS), costituito da 8 misure che si inquadrano nel I pilastro della PAC, in parte sovrapponibili a misure del II;
- sistema di regole complesso e articolato che si estende dalla vigna, sino ad arrivare alle regole sulla produzione ed etichettatura.

Ciascuno Stato membro beneficiario di contributi OCM Vino definisce programmi quinquennali di sostegno da sottoporre alla Commissione. Il Piano nazionale di sostegno (PSN) diventa operativo tre mesi dopo la presentazione.

Linee d'intervento ammesse: ristrutturazione e riconversione dei vigneti; vendemmia verde; fondi di mutualizzazione; assicurazione del raccolto; investimenti; promozione; innovazione nel settore viticolo; distillazione dei sottoprodotti.

L'Italia non ha applicato la misura relativa ai fondi di mutualizzazione, all'innovazione e non si è avvalsa della possibilità di realizzare interventi promozionali anche nel mercato intra-UE (attività possibile dal 2014).

Ogni regione ha utilizzato gli strumenti messi a disposizione dall'OCM combinandoli con quelli messi a disposizione dai PSR (Tema della demarcazione che ogni regione ha affrontato in maniera differente).

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Complessivamente permangono gli elementi positivi che caratterizzano l'attuale politica del vino così come gli elementi che presentano delle criticità, quali la demarcazione degli investimenti o la poca chiarezza sull'innovazione.

- Tra obiettivi dell'OCM vino viene rimarcata l'importanza delle azioni di sostenibilità delle produzioni e ambientali.
- Il Piano strategico nazionale dovrebbe prevedere interventi per ogni obiettivo relativo al settore vino scelto dallo SM (Art. 51 e 52).
- Viene divisa la promozione dall'informazione rendendo chiara un'eventuale distinzione delle risorse.
- E' ammessa la promozione nei Paesi Terzi di vini non IG.
- Viene introdotta la possibilità di un doppio criterio per calcolare l'1% delle autorizzazioni a nuovi impianti (proposta di modifica del Reg. 1308).
 1. Sulla base della superficie vitata al 31/7 dell'anno precedente (mantenendo il criterio attuale);
 2. Sulla base della superficie vitata al 31/7/2015 a cui vengono aggiunti anche i diritti in portafoglio convertibili al 1 gennaio 2016
- Viene introdotta la possibilità di utilizzare ibridi nelle DO per motivi ambientali e fitosanitari. Si dovrà porre massima attenzione alla regolazione delle procedure di iscrizione delle nuove varietà di vite.
- Viene presentato un plafond finanziario per l'insieme degli interventi di mercato che sembra inferiore all'attuale, tenuto conto del fatto che include anche nuovi fondi finanziari da assegnare al comparto dell'apicoltura

CRITICITÀ

In termini generali l'OCM vino e la sua applicazione hanno trovato molto favore nel settore. Avere un Piano Nazionale di Sostegno, e quindi una sorta di obiettivo generale rispetto al quale il settore avrebbe dovuto tendere, è stato un elemento importante. Negli ultimi anni, attraversati peraltro da profondi cambiamenti, le misure dell'OCM sono state un valido strumento che ha permesso alle aziende di crescere in termini di competitività e qualità.

Al di là quindi di alcuni aspetti sicuramente migliorabili, gli operatori auspicano il mantenimento di un impianto normativo «dedicato» al vino, congiuntamente a una congrua dotazione finanziaria.

La profonda modifica di impostazione della PAC, con l'introduzione dello strumento del Piano strategico Nazionale, nell'ambito del quale si inseriscono gli interventi strutturali, quindi anche quelli per il vino, pone notevole enfasi sul monitoraggio costante (annuale) dei risultati renderà necessario lo sviluppo di metodi nuovi di cui è difficile attualmente prevedere le possibili difficoltà.

Più nello specifico del settore viticolo le criticità possono essere individuate nei seguenti punti:

- Non si fa menzione al ripristino di una «riserva nazionale» che consentirebbe di recuperare in futuro nuovi ettari, persi nel frattempo per abbandono ad esempio.
- Si possono creare difficoltà nel momento in cui la politica settoriale del vino dovrà trovare una collocazione all'interno del nuovo Piano strategico della PAC dovendosi integrare con esso in modo coerente rispettando i principi generali. Di fatto, gli obiettivi settoriali indicati all'art. 51 riprendono quasi pedissequamente quelli che nel passato periodo di programmazione erano associati a ciascuna delle precedenti 8 misure di intervento previste per il Piano di sostegno nazionale, e rispondono agli obiettivi che perseguiva la vecchia OCM vino, così come riformata nel 2008 e revisionata nel 2013. Questo, se da un lato rassicura sulla continuità del futuro programma con il precedente periodo, dall'altro può trasformarsi in una difficoltà nel momento in cui la politica settoriale del vino dovrà trovare una collocazione all'interno del nuovo Piano strategico della PAC (artt. 91 e seguenti), dovendosi integrare con esso in modo coerente.

Il riferimento nella misura promozione alla possibilità di presentare richieste di finanziamento che possano includere solo attività di analisi (Art. 52 lettera H, punto iv, v, r vii, e lettera I), porrà problemi di regolamentazione e comunque ci si può chiedere come sia possibile finanziare programmi che includono solo gli studi su dossier per l'eliminazione delle barriere non tariffarie, analisi di nuovi mercati ecc. non è chiaro come questi possano essere alla portata delle singole imprese.

(1)

SITUAZIONE ATTUALE

I programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola sono disciplinati nell'ambito dell'OCM unica (Reg. 1308/2013)

L'UE finanzia programmi triennali di attività elaborati da OP e AOP riconosciuti nei seguenti ambiti

- a) monitoraggio e la gestione del mercato
- b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
- c) miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione
- d) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola
- e) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità
- f) diffusione di informazioni

Il finanziamento dell'UE riguarda i tre paesi che all'epoca del disaccoppiamento hanno deciso di trattenere il 5% degli aiuti settoriali al finanziamento di tali programmi (Italia, Grecia e Francia)

Per l'Italia si tratta di un importo di 35.991.000 euro all'anno. Il finanziamento dell'UE è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri ed è differenziato per tipologia di spesa ammissibile.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

La Sezione 6 (articoli da 56 a 58) stabilisce gli Interventi nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da mensa per gli SM che dispongono di una dotazione finanziaria (Italia, Grecia e Francia).

Le risorse per l'Italia si riducono da 35.991.000 euro/anno a 34.590.000 euro/anno (-3,9%)

Tali interventi sono riportati nell'alveo degli obiettivi specifici del Piano strategico (articolo 6.1).

Gli interventi per questo settore sono facoltativi per lo SM, a differenza di quelli per l'ortofrutta e il vino che invece sono obbligatori.

Gli SM possono:

- applicare gli interventi settoriali previsti alla sezione VI;
- non applicare l'intervento settoriale. In tal caso la corrispondente dotazione finanziaria è trasferita alla dotazione per i PD dello stesso SM (articolo 82(5)).
- non applicare gli interventi settoriali previsti dalla Sezione VI e applicare quelli previsti al successivo punto (f) "altri settori", contenuti nella sezione VII.

I settori: OLIO D'OLIVA E OLIVE DA MENSA (2)



PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Interventi settoriali per olive e olio **Sezione VI**

Gli interventi di questa sezione hanno i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare la gestione e l'organizzazione della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da mensa (**questo punto sostituisce a) "Monitoraggio e gestione del mercato"**);
- b) migliorare la competitività di medio-lungo periodo, in particolare attraverso la modernizzazione (**esistente**);
- c) ridurre l'impatto ambientale dell'olivicoltura e contribuire all'azione climatica attraverso la coltivazione dell'olivo (**modificato. Rispetto agli attuali programmi di attività è rafforzato l'aspetto ambientale, in quanto si passa dall'attuale obiettivo di "migliorare" l'impatto ambientale a quello di "ridurre" l'impatto ambientale, chiedendo anche all'olivicoltura un ulteriore sforzo in questo senso e contribuire all'azione per il clima**);
- d) migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola (**esistente**);
- e) Ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibile, inclusi la resistenza agli insetti nocivi, pratiche innovative che migliorano la competitività e rafforzano gli sviluppi del mercato (**nuovo obiettivo**);
- f) Gestire e prevenire le crisi di mercato al fine di migliorare la resilienza agli insetti nocivi, evitando e affrontando le crisi (**nuovo obiettivo**).

Rispetto a oggi spariscono il punto a) "Monitoraggio e gestione del mercato", e) "Sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità" (poi recuperato, si veda dopo) e f) "diffusione delle informazioni".

Gli Stati membri selezionano **uno o più obiettivi** tra quelli da a) ad e). Per il raggiungimento di questo/i obiettivo/i scelgono nel Piano Strategico **uno o più tipi di intervento** di cui all'articolo 60 (tipi di intervento per "**altri settori**").

I settori: OLIO D'OLIVA E OLIVE DA MENSA (3)



PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Gli interventi saranno attuati attraverso programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciuti. Agli interventi settoriali specifici per olio e olive si applicano le disposizioni relative a **programmi operativi** e **fondi operativi** della successiva sezione VII “altri interventi”

In termini di sostegno finanziario massimo dell'UE (articolo 58) non cambia nulla rispetto a quanto previsto dagli attuali programmi triennali per gli interventi già esistenti, ai quali si aggiungono i nuovi interventi:

- 75% della spesa per interventi collegati agli obiettivi settoriali **a), b), c) ed e)**
- 75% della spesa per gli investimenti in attività fisse e 50% per gli interventi collegati all'obiettivo **d)**
- 50% della spesa per gli interventi collegati all'obiettivo **f)**
- 75% della spesa per i tipi di intervento **f) (promozione, comunicazione e marketing) e h) (implementazione di sistemi di tracciabilità e certificazione) dell'art. 60.1** dove il programma operativo è implementato in almeno tre paesi terzi o SM non produttori da OP di almeno due SM produttori, 50% nel caso in cui tale condizione non è rispettata

Il **contributo dell'UE** è limitato al **5% del valore della produzione commercializzata** di ogni OP/AOP. Gli SM assicurano il finanziamento complementare fino al 50% del costo non coperto dal contributo UE

I **tipi di intervento** per conseguire gli obiettivi del settore olivicolo sono quelli previsti per gli “altri settori” che però rispondono ad altri e più numerosi obiettivi. Inoltre, mentre per questi ultimi è esplicitato il collegamento tra obiettivi settoriali e tipi di intervento, per il settore olivicolo questo collegamento non esiste.

Non è chiaro quale sia la durata dei programmi operativi. La durata (da un minimo di tre a un massimo di sette anni) è specificata solo per i programmi operativi degli “altri settori” [punto f) dell'art.39 mentre non è fatto riferimento al punto e) dell'art. 39 relativo a olive&olio]

Le OP e/o AOP possono stabilire un fondo operativo, ma tale opzione è esplicitamente prevista solo nel caso di programmi operativi degli “altri settori” [punto f) dell'art.39 mentre non è fatto riferimento al punto e) dell'art. 39 relativo a olive&olio]

I settori: OLIO D'OLIVA E OLIVE DA MENSA (4)



CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

- Cambiano alcuni obiettivi degli interventi settoriali e ne vengono introdotti di nuovi
- Si passa dagli attuali programmi di attività a programmi operativi
- Non è chiara la loro durata
- Non è chiaro se è possibile costituire di fondi operativi
- Obiettivi specifici olivicoltura della Sezione VI e gli obiettivi “altri settori” della Sezione VII (simili al sistema ortofrutta) vengono realizzati con gli stessi tipi di intervento
- Per ciascun obiettivo della sezione “altri settori” è definito il tipo di intervento da utilizzare, così non è nel caso degli obiettivi specifici dell’olivicoltura della sezione VI
- Altra differenza è relativa al diverso contributo finanziario dell’UE, differenziato per obiettivo/tipo di intervento nel caso della Sezione VI (oliove&olio) e fissato a non più del 50% della spesa sostenuta nel caso della Sezione VII (altri settori)
- Non è chiaro il motivo per cui uno Stato membro dovrebbe decidere di disapplicare la Sezione VI relativa agli interventi specifici per il settore olivicolo-oleario e applicare quelli generici previsti dalla Sezione VII. Le due sezioni, infatti, fanno riferimento ad obiettivi diversi ma utilizzano gli stessi tipi di interventi e fanno riferimento alle stesse modalità di implementazione (programmi operativi e fondi operativi).
- Nel caso si decida di disapplicare la sezione VI e applicare la sezione VII non è chiara quale sia la dotazione finanziaria per lo SM: viene trasferita la dotazione dalla sezione VI?
- Si tenta di avvicinare le regole di gestione dei programmi al funzionamento degli interventi per l’ortofrutta senza imporli, generando però confusione
- La decisione di non applicare l’intervento settoriale e spostare i fondi ai PD non può essere rivista

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

La proposta prevede la possibilità di finanziare interventi settoriali per altri settori:

a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) foraggi essiccati; e) sementi; f) luppolo; g) olio di oliva e olive da tavola; h) lino e canapa; k) banane; m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale; o) carni bovine; p) latte e prodotti lattiero-caseari; q) carni suine; r) carni ovine e caprine; s) uova; t) carni di pollame; w) bachi da seta.

Gli SM perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) Pianificazione della produzione ...
- b) Concentrazione dell'offerta ...
- c) Ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili ...
- d) Promozione, sviluppo e implementazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere animale ...
- e) Contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
- f) Aumentare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, inclusi DOP/IGP e regimi nazionali ...
- g) Promozione e commercializzazione dei prodotti
- h) Prevenzione delle crisi e gestione del rischio

Gli **obiettivi** (articolo 59), **ricalcano** (con qualche adattamento) quelli previsti per **l'ortofrutta** (articolo 42), ma i **tipi di intervento** sono **differenti** (per tipo di dettaglio e per tipo di intervento previsto: ad esempio, nell'ortofrutta è prevista la produzione integrata ma non negli "altri settori")

A ciascun obiettivo sono collegate delle tipologie di intervento.

Lo SM assicura che i tipi di intervento relativi all'obiettivo h) (prevenzione delle crisi e gestione del rischio) non superino 1/3 della spesa totale dei programmi operativi delle OP/AOP

Obiettivi e interventi sono attuati attraverso programmi operativi

OP e/o AOP possono stabilire un fondo operativo

L'assistenza finanziaria dell'UE è pari al 50% del contributo finanziario al fondo operativo dei membri della OP o della OP stessa ed è limitata al 5% del valore della produzione commercializzata

Gli interventi settoriali "altri settori" sono finanziati con al massimo il 3% dei PD.

Gli SM possono rivedere la loro decisione nel 2023 come richiesta di emendamento del Piano



Tipi di intervento relativi allo sviluppo rurale

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Poche le novità riguardo gli interventi:

- Si passa da 19 a **7 misure contenitore**
- Non si fa alcun riferimento specifico al **settore forestale** (se non in relazione all'attuazione di specifiche misure) o a misure direttamente rivolte al settore silvo-ambientale
- Rafforzato il ricorso a **strumenti finanziari**
- **Fino al 5% delle risorse FEASR potrà essere utilizzata attraverso InvestEU** (strumento per il sostegno di imprese innovative)
- Ammesso l'utilizzo dei costi semplificati per determinazione spesa eleggibile
- Tasso minimo di cofinanziamento non inferiore al 20%, tassi massimi di cofinanziamento pari al:
 - 75% nelle Regioni con ritardo di sviluppo
 - 43% nelle altre regioni
 - 80% per investimenti non produttivi e LEADER
 - 100% in caso di risorse trasferite al FEASR dal primo pilastro
- Allocazione finanziaria:
 - Almeno il 5% a LEADER
 - Almeno 30% a misure agro-climatico-ambientali
 - Massimo 4% per Assistenza tecnica
- Quale **governance** a livello regionale. Demarcazione ruoli e funzioni rispetto al Piano Strategico Nazionale
- **Rapporti con l'accordo di partenariato solo per l'attuazione del CLLD multifondo**

Novità relative alle misure

Zone con svantaggi naturali o specifici

- Pagamento solo per genuine farmers

Investimenti

- È eleggibile l'acquisto di terreni per finalità di conservazione ambientale e per i giovani agricoltori che per tale spesa usino strumenti finanziari

Giovani agricoltori a start up di imprese

- Aiuto fino a € 100.000

Cooperazione

- Include GO del PEI, il LEADER, quality schemes, associazioni o gruppi di produttori e altre forme di cooperazione/integrazione
- Come nell'attuale misura 16 il supporto può essere concesso per il progetto (overall amount) fatta eccezione per LEADER

Criteri di selezione


- Gli SM possono decidere di non applicare criteri di selezione per investimenti le cui finalità ambientali siano chiare
- Non si applicano nel caso di utilizzo strumenti finanziari

Totale pagamenti diretti 2021-2027 vs 2014-2020 (valori correnti)



	2014-2020		2021-2027	
	(Mio EUR)	%	(Mio EUR)	
Belgio	3,696	1.3	3,399	1.3
Bulgaria	5,105	1.7	5,553	2.1
Rep. Ceca	6,114	2.1	5,872	2.2
Danimarca	6,348	2.2	5,923	2.2
Germania	35,763	12.1	33,762	12.8
Estonia	939	0.3	1,243	0.5
Irlanda	8,492	2.9	8,148	3.1
Grecia	14,493	4.9	14,256	5.4
Spagna	34,415	11.7	33,481	12.7
Francia	52,804	17.9	50,035	18.9
Croazia	1,158	0.4	2,489	0.9
Italia	26,983	9.2	24,921	9.4
Cipro	351	0.1	327	0.1
Lettonia	1,560	0.5	2,219	0.8
Lituania	3,108	1.1	3,771	1.4
Lussemburgo	235	0.1	225	0.1
Ungheria	8,890	3.0	8,538	3.2
Malta	35	0.0	32	0.0
Paesi bassi	5,377	1.8	4,927	1.9
Austria	4,846	1.6	4,654	1.8
Polonia	21,025	7.1	21,239	8.0
Portogallo	4,082	1.4	4,214	1.6
Romania	11,750	4.0	13,372	5.1
Slovenia	959	0.3	903	0.3
Slovacchia	2,687	0.9	2,753	1.0
Finlandia	3,663	1.2	3,567	1.3
Svezia	4,880	1.7	4,712	1.8
Regno Unito	24,936	8.5		
Totale UE	294,695	100.0	264,535	100.0

Var % totale pagamenti diretti 2021-2027 vs 2014-2020 (calcolata su valori correnti)




Convergenza esterna dei pagamenti diretti 2020 vs 2027

(euro a ettaro; prezzi correnti)



Convergence of direct payments (2027)

2,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2027



Risorse FEASR 2021-2027 e confronto con situazione attuale (valori a prezzi correnti)

	2014-2020	2021-2027	Var.%
Belgio	551.790.759	470.246.322	- 14,78
Bulgaria	2.338.783.966	1.971.979.772	- 15,68
Repubblica ceca	2.170.333.996	1.811.412.421	- 16,54
Danimarca	629.400.690	530.688.361	- 15,68
Germania	8.217.851.050	6.929.474.972	- 15,68
Estonia	725.886.558	615.131.209	- 15,26
Irlanda	2.189.985.153	1.852.696.657	- 15,40
Grecia	4.195.960.793	3.567.141.242	- 14,99
Spagna	8.290.828.821	7.008.420.160	- 15,47
Francia	9.909.731.249	8.464.814.393	- 14,58
Croazia	2.325.172.500	1.969.390.521	- 15,30
Italia	10.429.710.767	8.892.172.597	- 14,74
Cipro	132.214.377	111.910.988	- 15,36
Lettonia	968.981.782	821.150.883	- 15,26
Lituania	1.613.088.240	1.366.277.619	- 15,30
Lussemburgo	100.574.600	86.036.692	- 14,45
Ungheria	3.455.336.493	2.913.417.304	- 15,68
Malta	99.000.898	85.451.254	- 13,69
Paesi Bassi	607.305.360	512.058.365	- 15,68
Austria	3.937.551.997	3.363.269.217	- 14,58
Polonia	10.941.201.814	9.225.233.710	- 15,68
Portogallo	4.057.788.374	3.452.504.006	- 14,92
Romania	8.015.663.402	6.758.523.373	- 15,68
Slovenia	837.849.803	715.741.516	- 14,57
Slovacchia	1.890.234.844	1.593.779.047	- 15,68
Finlandia	2.380.408.338	2.044.148.589	- 14,13
Svezia	1.745.315.250	1.480.856.132	- 15,15
Regno Unito	2.580.157.491	-	- 100,00
Totale UE - 28 e UE - 27	95.338.109.365	78.613.927.322	- 17,54
Assistenza tecnica (0.25 %)	238.942.629	197.027.390	- 17,54
Totale	95.577.051.994	78.810.954.712	- 17,54

SITUAZIONE ATTUALE

Flessibilità tra i pilastri, strumento facoltativo

Da pagamenti diretti a FEASR → fino al 15% dei massimali nazionali annui

Da FEASR a pagamenti diretti → fino al 15% dei massimali nazionali annui (fino al 25 % nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito)

Nel 2014-2020 lo spostamento di risorse ammonta a

Da pagamenti diretti a FEASR → 7,1 miliardi di euro
Da FEASR a pagamenti diretti → 3,4 miliardi di euro
per un effetto netto a favore del FEASR di 3,8 miliardi di euro

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Confermata la **flessibilità tra i pilastri**, strumento **facoltativo**

Da pagamenti diretti a FEASR → fino al 15% dei massimali nazionali annui, oppure

Da FEASR a pagamenti diretti → fino al 15% dei massimali nazionali annui. Quest'ultima percentuale può essere incrementata:

- fino a 15 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino la parte aggiuntiva per finanziare interventi volti a obiettivi ambientali e climatici
- fino a 2 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino la parte aggiuntiva per finanziare il pagamento per l'insediamento giovani dell'articolo 69 (II pilastro)

Gli SM possono rivedere le loro decisioni nel 2023

SITUAZIONE ATTUALE

Il divieto di doppio finanziamento tra le operazioni previste nell'ambito dei fondi strutturali (fondi SIE), già presente nella vecchia programmazione e ribadito con la programmazione 2014-2020, è disciplinato con una serie di disposizioni.

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013**

definisce Quadro strategico comune (QSC) e specifica (Art 65, comma 11) che «un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché non si incorra nel doppio finanziamento».

- **Regolamento (UE) n. 1306/2013**

stabilisce che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

- **Accordo di Partenariato del 29 ottobre 2014:**

Indica tra le altre cose che la duplicazione dei finanziamenti sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento. Fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati saranno applicate tra i regimi di aiuti dello sviluppo rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007-2013 semplificate e, per quanto possibile, omogenee sul territorio nazionale.

- **PSR regionale**

Criteri definiti in ogni PSR per ogni tematica (capitolo 14).

Non è stata attuato un sistema di interscambio di dati tra i diversi sistemi di gestione e controllo e questo resta un limite anche per la prossima programmazione, indipendentemente dalle scelte che verranno effettuate.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Nelle proposte esaminate c'è una riconferma delle regole dell'attuale PAC, quindi si ribadisce il principio di «No double funding».

- **Proposta di modifica Regolamento (UE) n. 1306/2013**

Gli Stati membri provvedono affinché le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non siano oggetto di altri finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.

Nell'ambito del FEASR, un'operazione può ricevere diverse forme di sostegno dal piano PAC e da altri fondi SIE o strumenti dell'Unione solo se l'importo complessivo dell'aiuto concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto massimi applicabili.

No double funding (2)

CRITICITÀ DEL SISTEMA VIGENTE



A livello regionale, ciascun Piano di sviluppo rurale (PSR) affronta il tema della complementarietà nel capitolo 14 “informazioni sulla complementarietà” così come indicato nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 808/2014.

Non essendo stata assicurata la piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento, necessaria per rispettare il principio del «no double funding», sono state riproposte regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007-2013. Queste regole dovevano essere semplificate e, per quanto possibile, omogenee sul territorio nazionale.

Al contrario ne è scaturito un quadro di regole e di criteri molto eterogeneo tra le Regioni che spesso crea confusione tra interventi del primo e secondo pilastro.

Le criticità maggiori si evidenziano:

- in tema di interventi previsti dalle OCM (vino, olio e ortofrutta) e interventi analoghi previsti dai PSR (spesso con intensità di sostegno e tempistiche diversi);
- nel caso delle OP ortofrutticole multiregionali, disomogeneità di regole tra soci di una stessa organizzazione con sede in regioni diverse. Per gli interventi finanziati dall’OCM valgono le regole della Regione che ha riconosciuto l’OP, per quelli finanziati dai fondi dello SR quelle del PSR della Regione in cui l’azienda ha sede;
- in tema di pagamenti accoppiati e disaccoppiati.

Con la proposta di riforma della PAC restano le criticità relative in tema di demarcazione e complementarietà perché resta il rischio di sovrapposizione tra le diverse misure. Rischio che dovrà essere contenuto con una programmazione attenta e che tenga conto non solo del rischio «duplicazione dei finanziamenti», ma anche del rispetto del principio di complementarietà.

Un **Piano Strategico Nazionale** potrebbe sicuramente avere un impatto positivo perché significa avere un’unica regia, obiettivi condivisi, metodi e procedure concordate ex ante, così da avere una ricaduta regionale più omogenea rispetto alla situazione attuale.

Semplificazione, armonizzazione, efficacia e tempestività della spesa dovrebbero essere criteri guida nelle scelte in merito alla riforma della PAC.

La criticità di base è la inefficace comunicazione tra i diversi sistemi informatici degli organismi di gestione e controllo. Criticità che potrebbe avere un impatto non solo sulla tematica del doppio finanziamento ma anche su un aspetto molto importante delineato dalla proposta di riforma: il monitoraggio costante.

Quest’ultimo rende necessaria un’armonizzazione dei sistemi di controllo e di informazione per rispondere in modo tempestivo alle esigenze dettate dal nuovo impianto della riforma della PAC.

SITUAZIONE ATTUALE

Riferimenti normativi per la Gestione del Rischio in agricoltura

- **Reg. (UE) n. 1308/2013 - I Pilastro**
 - Ortofrutta **art. 33** (assicurazioni e fondi di mutualità)
 - OCM Vino **artt. 48** (fondi di mutualità) e **49** (assicurazioni)

- **Reg. (UE) n. 1305/2013 (mod. Reg. UE 2017/2393)- II Pilastro**
 - **Art. 36** – Gestione del Rischio (quadro generale);
 - **Art. 37** – Contributo sui premi assicurativi per le polizze a copertura dei danni su raccolto, animali e piante causati da avversità atmosferiche, emergenze ambientali, fitopatie ed epizootie – soglia di danno 20%;
 - **Art. 38** – Fondi di mutualità per avversità atmosferiche, emergenze ambientali, fitopatie ed epizootie* - soglia di danno 30%;
 - **Artt. 39 e 39 bis** – IST* – soglia di danno 30% - e IST settoriale* - soglia di danno 20%.

*contributo su indennizzi erogati, quote di adesione degli agricoltori e capitale iniziale e sulle spese di costituzione

Tasso massimo di aiuto pari al 70% per tutti gli strumenti.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Sostanziale continuità con l'attuale quadro programmatico

- **Art. 43** - Ortofrutta
- **Art. 53** - OCM Vino
- **Art. 70** - Strumenti di *Risk Management*:
 - Definisce le condizioni generali per l'attivazione degli strumenti di GdR. Le tipologie e modalità di attivazione di tali strumenti sono demandate allo SM (Piano Strategico).
 - Rende obbligatoria l'attivazione della misura
 - Non definisce in modo puntuale le avversità, limitandosi a fare riferimento a rischi di mercato e produzione relativi all'attività agricola
 - Non definisce in modo puntuale le categorie di spesa eleggibili limitandosi a individuare le tipologie di operazioni finanziabili (premi assicurativi e fondi di mutualità, comprese le spese di costituzione)
 - Demandata allo SM la definizione delle condizioni di eleggibilità, in particolare:
 - Tipologie di schemi assicurativi e fondi di mutualità;
 - Metodologie del calcolo della perdita e criteri per l'attivazione degli indennizzi;
 - Regole per la costituzione e gestione dei fondi.
 - Invariata la soglia di perdita minima del 20% sulla produzione o sul reddito annuale medio dell'agricoltore calcolata sul triennio precedente o quinquennio (con media olimpica)
 - Invariato il tasso massimo di aiuto del 70% dei costi eleggibili



CRITICITÀ DEL SISTEMA VIGENTE

- Complessità del sistema -> rischio sovrapposizione strumenti tra I e II pilastro ed eccessivi oneri burocratici in carico ai beneficiari;
- Criterio della resa media storica dell'azienda -> vincolo operativo alla diffusione dello strumento assicurativo, generalmente più utilizzato da imprese efficienti e di dimensioni medio-grandi;
- Insufficiente coordinamento tra interventi *ex ante* ed *ex post* -> necessità di un quadro strategico unitario per la GdR con ridisegno del *toolbox* degli strumenti di *policy*;
- Scarso orientamento all'uso integrato degli strumenti di GdR -> necessità di approccio basato su analisi dei rischi.

SITUAZIONE ATTUALE

Gli strumenti finanziari (SF) sono normati dal **Regolamento (UE) n. 1303/2013 (CPR)** che detta disposizioni comuni a tutti i fondi SIE. Tale regolamento ha:

- fornito maggiore dettaglio normativo rispetto al passato per superare alcune criticità attuative;
- introdotto VEXA per garantire adeguata giustificazione all'utilizzo degli SF.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 per gli SF rimanda alle definizioni e alle regole del CPR senza fornire particolari dettagli in ambito FEASR.

Regolamento (UE) n. 2393/17 (Omnibus) introduce ulteriori elementi volti ad incentivare l'utilizzo degli SF nei PSR:

- ampliamento ammissibilità degli interventi;
- estensione all'aiuto giovani agricoltori (mis.6.1);
- eliminazione criteri selezione per interventi con SF.

Attuazione PSR 2014-2020

- 17 AdG su 21 hanno previsto l'attivazione di SF;
- 141 milioni di euro (circa) budget dedicato agli SF;
- 10 AdG hanno previsto attivazione piattaforma garanzia FEI «Agri-Italy» di cui 7 figurano come reali contribuenti (Campania, Calabria, Puglia, Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto).

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Strumenti finanziari:

- cruciali per rafforzare la capacità di crescita delle imprese e per garantire l'accesso al credito;
- maggiore attenzione ai giovani agricoltori e ai nuovi operatori (condizioni preferenziali per SF)
- riconosciuta variabilità di utilizzo tra SM: il piano strategico dovrà individuare target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali, ecc.

Novità - il regolamento strategico include le norme generali sugli SF (art.74): definizioni, spese ammissibili, combinazione sostegno, ecc., con rinvio agli artt. del CPR dedicati agli SF. **Art. 75** «Utilizzo del FEASR attuato tramite o in combinazione con InvestEU».

Ulteriori aspetti:

- SF tra gli ambiti per i **servizi di consulenza** alle imprese (art. 13);
- ampliate le **eccezioni su investimenti/categorie di spesa non ammissibili se si ricorre a SF (art. 68)** - maggiore specificazione di quanto già previsto dall'Omnibus (acquisto terreni da parte di giovani agricoltori);
- confermato utilizzo **SF combinati a sostegno forfettario per giovani agricoltori**;
- confermata **esclusione applicazione criteri di selezione** per gli interventi con sostegno mediante SF;
- forniti dettagli informativi per **relazione annuale** sull'efficacia dell'attuazione.

VEXA-SF: nella VEXA del Piano strategico è necessario prendere in esame i criteri per l'utilizzo degli SF finanziati dal FEASR. Ulteriori specificazione VEXA-SF nel CPR (art.52).



CRITICITÀ DEL SISTEMA VIGENTE

- Complessità attuative e gestionali spesso scoraggiano le AdG dei PSR nell'utilizzo degli Strumenti Finanziari (criticità normative, ma anche assenza di conoscenze e competenze specifiche a livello locale).
- Elevate aliquote di sostegno in conto capitale abbinate all'utilizzo facoltativo degli SF riducono l'interesse dei beneficiari verso tali strumenti.
- Il limitato utilizzo degli SF nell'attuale periodo di programmazione potrebbe pregiudicare il rapido avvio degli stessi nel periodo futuro; gli SF potrebbero essere fondamentali per mantenere/migliorare l'impatto delle politiche in relazione alla contrazione del budget per lo sviluppo rurale.

SITUAZIONE ATTUALE

I Pilastro

Giovane agricoltore: persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo o che sia già insediata nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico

Forma di Sostegno: Pagamento obbligatorio addizionale al pagamento di base e subordinato al possesso dei titoli sulle superfici ammissibili (FEAGA).

Modalità di accesso e pagamento: L'Italia destina al pagamento supplementare per i giovani agricoltori l'1% del massimale nazionale. Il premio è concesso sotto forma di erogazione annuale corrispondente al 25% del valore medio dei titoli fino ad un massimo di 90 ha di superficie ammissibile. Il sostegno viene concesso fino ad un massimo di 5 anni.

II Pilastro

Giovane agricoltore: persona di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda in qualità di capo dell'azienda

Forma di Sostegno: pagamento volontario. La Misura 6.1 è stata comunque attivata da tutte le Regioni. Il premio è finanziato attraverso il fondo FEASR + cofinanziamento

Modalità di accesso e pagamento: la misura di primo insediamento prevede un aiuto all'avvio di imprese fino ad un massimo di € 70,000 subordinato alla corretta realizzazione di un piano aziendale e al conseguimento di adeguate competenze professionali se non possedute al momento dell'insediamento.

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Proposta di un Regolamento che modifica il Reg (EU) n. 1305/2013 e il Reg. (EU) n. 1307/2013: Il Regolamento indica il sostegno dei giovani agricoltori tra gli obiettivi specifici che la Pac deve perseguire.

Giovane agricoltore: gli SM definiscono nel Piano Strategico la figura del giovane agricoltore sia per gli strumenti del I che del II Pilastro: età non superiore ai 40 anni, essere a capo dell'azienda, avere adeguate qualifiche e competenze professionali.

Pagamenti diretti per i giovani agricoltori: Gli stati membri potrebbero prevedere un pagamento supplementare per supportare i giovani agricoltori neo insediati. Gli SM possono destinare a tale aiuto **non meno del 2%** del massimale nazionale destinato ai pagamenti diretti. Il pagamento è volontario.

Primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale: Gli SM possono riconoscere un premio per l'insediamento di giovani agricoltori e l'avvio di imprese in ambito rurale. Sono sei le differenti tipologie di sostegno tra cui il primo insediamento. Gli SM definiscono le condizioni per la presentazione e il contenuto dei BP. L'importo del premio è limitato a max €100,000. Questa è l'unica novità. Un'applicazione più efficace dello strumento dipenderà dallo SM.

Altri aspetti:

- viene confermata la priorità di accesso alla riserva dei titoli e agli strumenti finanziari per i giovani;
- l'acquisto della terra è considerato un investimento ammissibile solo in casi e per categorie di soggetti particolari come i giovani. Anche su questi aspetti non ci sono novità rilevanti.

CRITICITÀ DEL SISTEMA VIGENTE

I dati statistici a disposizione evidenziano una contrazione delle imprese agricole giovanili e un perdurante processo di senilizzazione del comparto. Gli interventi messi in campo fino ad ora non si sono dimostrati sufficienti o adeguati.

Gli strumenti della Pac da soli non possono risolvere il problema. Serve un approccio sistemico che affronti le criticità legate all'accesso alla terra, al credito e alla formazione.

I Pilastro

Il pagamento supplementare per i giovani agricoltori:

-in termini di sostegno al reddito è molto limitato. Se l'obiettivo è quello di garantire ai giovani un reddito stabile e alto lo strumento aiuta poco. Aver portato la dotazione al 2% del massimale risponde a questa criticità.

- Le motivazioni alla base del sostegno sono vaghe e non supportate da dati statistici. Le aziende dei giovani agricoltori non hanno un reddito basso ma difficoltà di accesso al credito!

- Il metodo di calcolo in Italia è basato sul valore medio dei titoli storici detenuti dall'agricoltore che, evidentemente, genera un trattamento variabile tra i giovani agricoltori.

Con il nuovo dispositivo tale pagamento sarà volontario e potenziato (2%). I dubbi sulla sua efficacia restano. Saranno fondamentali le scelte di applicazione nell'ambito del Piano Strategico

II Pilastro

La misura di primo insediamento è uno strumento efficiente ma non efficace. Questo **strumento** non si è dimostrato adeguato a invertire la senilizzazione del comparto.

Un **unico strumento** applicabile sia ai subenti che alle start-up non si dimostra efficace per entrambe le tipologie. Inoltre manca un vero **coordinamento** con le altre misure comunitarie e nazionali a favore dei giovani.

Le bozze di nuovo regolamento non introducono elementi significativi di novità. Una maggiore efficienza dello strumento dipenderà dalle scelte nazionali in termini di modalità attuative.

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente le politiche per la qualità, relative alla regolamentazione delle certificazioni di qualità e alla loro diffusione e promozione, si articolano su diversi regolamenti europei, e su alcune misure della PAC:

- **Pacchetto qualità** – Regolamento UE 1151/2012 che regola e definisce le produzioni di qualità (tra cui IG e biologico)
- Regolamento (UE) n. 251/2014, concernente «la definizione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati»
- Regolamento UE 1144/2014 «relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi»
- **I pilastro PAC** – OCM Vino
- **Il Pilastro PAC** - Misura 3 dei PSR (3.1 sostegno per la nuova adesione ad un regime di qualità; 3.2 sostegno per la promozione dei prodotti di certificati di qualità)

PROPOSTA REGOLAMENTO PAC

Proposta di un UNICO Regolamento che modifica i seguenti regolamenti:

- Reg. UE 1308/2013 che regola le OCM dei prodotti agricoli
- Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e degli alimenti
- Reg. UE 251/2014 concernente «la definizione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati»
- Reg. UE 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio

Cosa cambia:

- Nel Reg 1308/2013 saranno eliminate le disposizioni relative agli interventi settoriali → nella futura PAC tutti gli interventi settoriali saranno parte del Piano Strategico degli SM
- Previste modifiche specifiche alla regolamentazione del vino per affrontare le nuove sfide del mercato (economiche, ambientali e climatiche)
- Previste modifiche all'attuale regolamentazione delle IG per rendere questi prodotti più attraenti per consumatori e produttori → sistema più semplice, registrazione delle IG più veloce e più efficiente approvazione delle modifiche alle specificazioni del prodotto → sistema di qualità più comprensibile per il consumatore, più facile da promuovere, con minori costi di gestione
- Semplificazione delle regole per le IG del settore vitivinicolo
- Previsti interventi per la promozione delle certificazioni di qualità all'interno degli interventi settoriali.

Politiche per la Qualità (2)



CRITICITÀ DEL SISTEMA VIGENTE

- Considerando l'importanza e la rilevanza delle produzioni di qualità per l'agroalimentare italiano, questi prodotti non ricevono adeguato sostegno nell'ambito della PAC
- Misura 3 dello SR poco efficace → elevati costi amministrativi per la sottomisura 3.1 in rapporto all'importo esiguo del sostegno (max 3.000 euro all'anno)
- Le politiche riguardanti i prodotti a qualità certificata e le IG, in particolare, richiedono interventi più decisi anche a favore dei consorzi di tutela
- Scarsa efficacia degli interventi per la promozione delle produzioni di qualità anche al di fuori della PAC (pochi progetti italiani finanziati con Reg. 1144/2014)



Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 – Roma

www.reterurale.it - @reterurale

www.facebook.com/reterurale